



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso: eccezione rilevabile d'ufficio?

*L'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.), è eccezione rilevabile ex officio dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente, ed è ipotesi distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, la quale forma invece oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede. Ne consegue che ai fini dell'accertamento dell'eventuale concorso colposo del danneggiato, sulla base degli elementi di fatto prospettati, il giudice ben può procedere ex officio a*

*ciò non ostando l'eventuale costituzione del convenuto il giorno dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.*

NDR: in argomento Cass. 19218/2018, 12714/2010 e 3240/2012.

### **Tribunale di Milano, sentenza del 4.12.2020, n. 7971**

*...omissis..*

Orbene, come pacifico nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ. 19218/2018), l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al primo comma dell'art. 1227 cod. civ.), è eccezione rilevabile ex officio dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente, ed è ipotesi distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, la quale forma invece oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (Cass. 25/05/2010, n. 12714; 02/03/2012, n. 3240).

Ne consegue che ai fini dell'accertamento dell'eventuale concorso colposo del danneggiato, sulla base degli elementi di fatto prospettati, il giudice ben può procedere ex officio a ciò non ostando l'eventuale costituzione del convenuto il giorno dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..

Quanto alle contestazioni reiterate da parte convenuta in sede di scritti conclusivi avuto riguardo all'impossibilità del deposito tempestivo di parte attrice della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. deve integralmente richiamarsi il provvedimento emesso da questo giudice all'esito dell'instaurazione del contraddittorio all'udienza del 26.04.2018 all'uopo fissata ai sensi degli artt. 153, II comma e 294, III comma c.p.c..

Ciò posto, deve rilevarsi che nella specie, dalla documentazione in atti, in particolare dal rapporto di incidente stradale (v. doc. 2.1. fasc. att.), risulta preliminarmente che la Polizia Locale del Comune di Milano, intervenuta in loco, accertava: *omissis*.

Preliminarmente deve ritenersi che il convenuto *omissis*, conducente del veicolo *omissis*, abbia in primo luogo violato la più generale regola di comportamento che impone ai conducenti dei veicoli che stanno per approssimarsi ad una intersezione di dover usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti (art. 145, I comma, d.lgs. 285/1992) nonché la regola di comportamento prevista dall'art. 145, comma 7, d.lgs. 295/1992 in forza della quale "è vietato impegnare una intersezione [...] quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgomberare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni".

Ed invero, ritiene questo giudice che è emerso in giudizio che l'intersezione tra *omissis* fosse sostanzialmente impegnata dai veicoli provenienti da viale *omissis* diretti verso viale *omissis* tra i quali *omissis*, i quali, nonostante le condizioni dei luoghi fossero di traffico intenso, avevano ritenuto di occupare il centro dell'intersezione pur non potendo sgomberare l'area di manovra e così impedendo ai veicoli, come il motociclo attoreo, provenienti dal centro città in direzione sud, di

poter transitare attraversando l'intersezione in senso perpendicolare a viale *omissis*. Il conducente del veicolo *omissis*, avrebbe dunque dovuto arrestare la sua marcia prima dell'incrocio evitando così di impegnare una intersezione che risultava già occupata dai veicoli che lo precedevano, tenuto conto che non aveva la possibilità di proseguire stante il traffico intenso. Tale condotta avrebbe verosimilmente evitato lo scontro con il conducente del motociclo.

Pertanto, ritenute violate le predette norme cautelari, è indubbia la responsabilità del convenuto Ca. in ordine alla causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054, I comma, c.c..

Al contempo, deve altresì rilevarsi che, in tema di circolazione stradale, l'art. 145 del codice della strada pone un obbligo di massima prudenza in capo ai conducenti al fine di evitare incidenti e tale obbligo si rivolge indistintamente a tutti i conducenti, quindi anche a quello avente "diritto di precedenza", giacché il diritto di precedenza non esonera questi dall'obbligo di usare la dovuta attenzione nella guida, anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengano alla norma (cfr. ex multis Cass. civ. 9528/2012).

Ed infatti, il conducente del veicolo al quale spetti il diritto di precedenza, per andare esente da responsabilità deve, a sua volta, guidare nel rispetto di tutte le regole di prudenza e diligenza, come espressamente previste dagli artt. 140 c.d.s. (ai sensi del quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione), 141 c.d.s. (il quale impone di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza) e 145 c.d.s. (il quale espressamente prescrive che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione o intercettando la traiettoria di altro veicolo devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti).

Ne consegue che, anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell'altro veicolo coinvolto, potendo l'eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l'affermazione di una colpa concorrente.

Ebbene, esaminando la condotta di guida di *omissis*, tenuto conto del complessivo compendio probatorio ed in particolare del verbale di incidente stradale, di quanto dichiarato dai testimoni oculari e di tutte le emergenze processuali (v. doc. 2.1. ss., fasc. att.), la stessa deve ritenersi violativa delle regole cautelari di comportamento allorché il motociclista, pur in presenza di una situazione di intenso traffico tale da determinare i conducenti dei veicoli provenienti dal suo stesso senso di marcia a non riprendere la marcia o a riprenderla lentamente nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce verde, aveva diversamente ritenuto di attraversare l'intera intersezione non prestando quella massima prudenza e attenzione che compete a tutti i conducenti, anche a quelli aventi "diritto di precedenza" come nella specie.

Ed infatti, pur in presenza di un semaforo proiettante luce verde, il *omissis*, stante l'intenso traffico nell'intersezione e la presenza di veicoli fermi sia nella direzione *omissis* sia nel suo senso di marcia, avrebbe dovuto riprendere lentamente la marcia oppure non riprenderla affatto in attesa che l'intera area fosse del tutto libera, così rispettando l'obbligo comportamentale di cui alle disposizioni sopra rammentate.

Ancora, ulteriore profilo di colpa si rinviene nella violazione di quella regola di comportamento che impone ai conducenti dei veicoli di dover sempre conservare il controllo del proprio mezzo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile (v. art. 141, II comma, d.lgs. 285/1992).

Ebbene, nella fattispecie, deve ritenersi ostacolo del tutto prevedibile la circostanza che i veicoli fermi al centro dell'intersezione a causa dell'intenso traffico potessero riprendere la marcia al fine di liberare quanto prima l'incrocio.

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che le risultanze di causa suffragano l'affermazione di determinazione dell'evento lesivo quale risultante di due condotte colpose convergenti il cui apporto causale deve essere valutato nella misura del 70% in capo al convenuto *omissis* in ragione del fatto che la manovra di attraversamento di una intersezione in presenza di un obbligo di evitare di impegnarla quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgomberare in breve tempo l'area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre direzioni deve ritenersi violazione più grave, in quanto l'evento lesivo appare maggiormente prevedibile usando l'ordinaria diligenza, rispetto alla condotta colposa, valutata nella misura del 30%, di colui, l'attore, che, pur avendo "diritto di precedenza" viola le norme di prudenza e attenzione allorché si approssima ad una intersezione non riuscendo a conservare il controllo del proprio veicolo e non essendo in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, tra le quali l'arresto tempestivo del veicolo a fronte di un ostacolo prevedibile.

Così ricostruito il sinistro ed affermata la responsabilità concorsuale di *omissis* nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, occorre, a questo punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei soli danni risarcibili *omissis*.

## PQM

Il Tribunale di Milano, sezione decima civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: accerta la responsabilità concorsuale di *omissis* nella causazione del sinistro occorso in data 23.07.2015 nella rispettiva misura del 70% e del 30%; accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande formulate da *omissis* e, per l'effetto, liquidato il danno nei seguenti termini, condanna *omissis* e *omissis* Assicurazioni SPA, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni subiti da *omissis* in conseguenza del sinistro, tenuto già conto dell'accertato concorso di colpa nella misura del 30%, e quindi a corrispondere allo stesso: *omissis*; previa compensazione delle spese di lite nella misura di un terzo, condanna i convenuti *omissis*, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, a rifondere all'attore le spese di lite liquidate, per i restanti due terzi, in Euro 8.953,00 per compensi, Euro 524,00 per contributo unificato e marca da bollo, Euro 1.220,00 per c.t.p. in corso di causa, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge; previa compensazione delle spese di c.t.u. nella misura di un terzo, come liquidate in corso di causa con decreto di pagamento del 12.02.2019, pone definitivamente a carico delle parti convenute *omissis* in solido tra loro e nelle rispettive qualità, le spese delle C.T.U. medico-legale nella restante misura di due terzi.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

